SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 novembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

Dal 1° settembre 1988 la* Gazzetta Ufficiale p. II - Foglio delle inserzioni, *pubblica, per facilitarne la ricerca, l'indice alfabetico delle società commerciali inserite nel fascicolo; l'indice pubblicato nel fascicolo di fine mese comprende l'elenco di tutte le società commerciali inserite nei fascicoli del mese stesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 460.

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la minima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito.

2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma 1 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, l'indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988.

3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 1° gennaio 1988. L'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

4. I successivi eventuali adeguamenti dell'indennità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo saranno determinati mediante contrattazione collettiva alla scadenza prevista per i rinnovi dei contratti nazionali di lavoro, con decorrenza dal 1991.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il personale del settore pubblico, valutato in lire 38 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Indennità di rischio per i tecnici radiologi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 58 del D.P.R. n. 270/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Art. 58 *(Indennità di rischio da radiazioni).* — 1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni».

— La legge n. 416/1968 reca: «Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica».

Nota all'art. 1, comma 3:

Il testo del comma 4 dell'art. 58 del D.P.R. n. 270/1987 è il seguente:

«4. L'accertamento del personale non compreso nel comma 1 soggetto a rischio radiologico verrà effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal responsabile dell'unità operativa di medicina nucleare o radiologica, da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto e da un esperto qualificato nominato dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 523):

Presentato dal sen. MANCINO ed altri il 9 ottobre 1987.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 14 ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 13 e 20 gennaio 1988; l'11 maggio 1988; il 1°, 15 e 29 giugno 1988; il 13 e 27 luglio 1988 e approvato il 3 agosto 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3108):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 22 settembre 1988, con pareri delle commissioni V e XII.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 6 ottobre 1988.

88G0525

DECRETO-LEGGE 2 novembre 1988, n. 461.

Differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il differimento dei termini riguardanti la presentazione delle dichiarazioni, i versamenti e gli adempimenti contabili a carico degli enti locali, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine del 31 ottobre 1988 previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è ulteriormente differito al 20 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0529

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 496 e 497, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 498 a 502, relativi alla scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli 505 e 506, relativi alla scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli 507 e 508, relativi alla scuola di specializzazione in neurologia, sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli 513 e 514, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi.

Art. 6.

Gli articoli da 515 a 517, relativi alla scuola di specializzazione in chimica dermatologica e venereologia, che muta denominazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi.

Art. 7.

Gli articoli 518 e 519, relativi alla scuola di specializzazione in idrologia medica, sono soppressi.

Art. 8.

Gli articoli da 524 a 527, relativi alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, sono soppressi.

Art. 9.

Gli articoli 528 e 529, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi.

Art. 10.

Gli articoli da 536 a 541, relativi alla scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi.

Art. 11.

Gli articoli da 542 a 547, relativi alla scuola di specializzazione in malattie infettive, sono soppressi.

Art. 12.

Gli articoli da 562 a 571, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi.

Art. 13.

Gli articoli da 601 a 603, relativi alla scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia, che muta denominazione in geriatria, sono soppressi.

Art. 14.

Gli articoli da 609 a 612, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi.

Art. 15.

Gli articoli da 613 a 615, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.

Art. 16.

Gli articoli da 616 a 619, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sono soppressi.

Art. 17.

Gli articoli da 620 a 626, relativi alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, sono soppressi.

Art. 18.

Gli articoli da 633 a 641, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, che muta denominazione in cardiochirurgia, sono soppressi.

Art. 19.

Gli articoli da 652 a 660, relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia, sono soppressi.

Art. 20.

Gli articoli da 687 a 692, relativi alla scuola di specializzazione in fisioterapia, che muta denominazione in medicina fisica e riabilitazione, sono soppressi.

Art. 21.

Gli articoli da 701 a 710, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, sono soppressi.

Art. 22.

Gli articoli da 735 a 747, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, sono soppressi.

Art. 23.

Dopo l'art. 495 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione afferenti alla prima facoltà di medicina e chirurgia, in anestesia e rianimazione, in cardiochirurgia, in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, in chirurgia generale, in chirurgia pediatrica, in chirurgia toracica, in dermatologia e venereologia, in geriatria, in ginecologia ed ostetricia, in idrologia medica, in igiene e medicina preventiva, in malattie infettive, in medicina del lavoro, in medicina fisica e riabilitazione, in nefrologia, in neurochirurgia, in neurologia, in neuropsichiatria infantile, in odontostomatologia, in pediatria e in psichiatria:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 496. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva, indirizzo di terapia antalgica e indirizzo di terapia iperbarica.

Art. 497. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 498. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia mediante l'istituto di anestesiologia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 499. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 500. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;
b) discipline farmaco-tossicologiche;
c) discipline fisico-matematiche;
d) elementi di chirurgia;
e) medicina legale;
f) fisiopatologia;
g) anestesia;
h) rianimazione;
i) terapia antalgica;
l) area di indirizzo in terapia intensiva;
m) area di indirizzo in terapia antalgica;
n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 501. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:
anatomia;
fisiologia;
biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:
farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
tossicologia clinica;
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:
fisica;
biofisica;
informatica;
tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:
tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:
medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:
fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:
semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:
semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;
rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:
semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva:
tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

m) Terapia antalgica applicata:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica:
fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 502. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):

anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):

farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	»	15

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

fisica	»	10
biofisica	»	10

Elementi di chirurgia (ore 15):

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15

Medicina legale (ore 20):

medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10

Fisiopatologia (ore 60):

fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20

Anestesia (ore 240):

semeiologia di interesse anestesiologico	ore	20
anestesia generale	»	140
anestesia loco-regionale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
tossicologia clinica	ore	20
Discipline fisico-matematiche (ore 10):		
tecnologie biomediche	»	10
Elementi di chirurgia (ore 20):		
correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica	»	20
Fisiopatologia (ore 100):		
fisiopatologia respiratoria	»	20
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	20
fisiopatologia metabolica	»	20
fisiopatologia del dolore	»	20
fisiopatologia dell'iperbarismo	»	20
Anestesia (ore 100):		
anestesia generale	»	20
anestesia loco-regionale	»	20
anestesia nelle specialità	»	60
Rianimazione (ore 100):		
semeiologia di interesse rianimatorio	»	20
rianimazione respiratoria	»	40
rianimazione cardio-circolatoria	»	40
Terapia antalgica (ore 50):		
semeiologia del dolore	»	10
terapia antalgica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):		
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore)	ore	20
Discipline fisico-matematiche (ore 20):		
informatica	»	20
Medicina legale (ore 10):		
elementi di medicina preventiva professionale	»	10
Anestesia (ore 50):		
anestesia nelle specialità	»	20
tecniche speciali di anestesia	»	30
Rianimazione (ore 200):		
rianimazione neurologica	ore	50
rianimazione metabolica	»	50
rianimazione materno-fetale	»	40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo	»	60
Terapia antalgica (ore 100):		
semeiologia del dolore	»	20
terapia antalgica	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in terapia intensiva (ore 400):

tecniche speciali di rianimazione	ore	75
tecniche protesiche extracorporee	»	75
trapianti d'organo	»	50
terapia intensiva nelle specialità	»	100
nutrizione enterale e parenterale	»	50
medicina delle catastrofi	»	25
organizzazione dell'emergenza extra-ospedaliera	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

neuroanatomia	ore	25
neurofisiologia	»	25
fisiopatologia del dolore	»	40
neurofarmacologia e psicofarmacologia	»	50
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico	»	25
diagnostica e metodi di stima del dolore	»	25
algologia clinica	»	50
terapia del dolore	»	100
tecniche neurochirurgiche	»	20
tecniche di iper e ipo-stimolazione	»	20
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari	ore	25
igiene applicata agli ambienti straordinari	»	25
farmacologia applicata all'iperbarismo	»	25

medicina e tecnologia iperbarica . .	ore	150
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche	»	150
fisioterapia e rieducazione funzionale	»	25
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 503. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

sale operatorie di chirurgia generale e specialità chirurgiche;
sale di risveglio post-operatorie;
unità di rianimazione;
reparti di terapia intensiva;
ambulatori di terapia antalgica e di anestesia;
laboratori di diagnostica invasiva e non invasiva;
unità di terapia iperbarica;
ambulatori di controllo post-rianimazione.

La frequenza nelle varie aree, per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo della attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia

Art. 504. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della chirurgia cardiovascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiochirurgia.

Art. 505. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 506. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso le strutture dell'istituto medico-chirurgico di cardiologia.

Art. 507. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 508. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia respiratoria;
d) chirurgia generale;
e) diagnostica clinica e strumentale;
f) patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica;
g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare;
h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare;
i) circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;
l) informatica medica e bioingegneria.

Art. 509. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:
embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia respiratoria:
fisiopatologia respiratoria.

d) Chirurgia generale:
patologia chirurgica generale I;
patologiia chirurgica generale II;
clinica chirurgica generale.

e) Diagnostica clinica e strumentale:
semeiotica clinica delle cardiopatie;
radiologia generale;
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I (elettrocardiografia, elettrocardiografia dinamica, vettorcardiografia, fonocardiografia, poligrafia, ecocardiografia);
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II (cardioangioradiologia, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche);
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive (emodinamica, elettrofisiologia);
semeiotica strumentale delle angiopatie.

f) Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica:
anatomia e istologia patologica I;
anatomia e istologia patologica II;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;

cardiochirurgia pediatrica I;
cardiochirurgia pediatrica II;
chirurgia toracica generale.

g) Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare:
cardiologia medica I;
cardiologia medica II;
cardiologia pediatrica;
farmacologia e terapia cardiovascolare.

h) Anestesia, rianimazione, terapia intensiva cardiovascolare:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva cardiovascolare I;
terapia intensiva cardiovascolare II.

i) Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria.

l) Informatica medica e bioingegneria:
elementi di informatica medica;
elementi di bioingegneria.

Art. 510 — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 100):
embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica . . . . ore 50
biochimica . . . . » 25
biofisica. . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . » 50

Fisiopatologia respiratoria (ore 25):
fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):
patologia chirurgica generale I . . . » 125

Diagnostica clinica e strumentale (ore 50):
radiologia generale . . . . » 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 50):
elementi di informatica medica . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):
patologia chirurgica generale II . . . ore 150

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 125):
anatomia e istologia patologica I. . » 50
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche . . . . » 50
patalogia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I. . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia cardiovascolare (ore 50):
cardiologia medica I . . . . » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):
anestesia e rianimazione . . . . » 75

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):
clinica chirurgica generale . . . . ore 150

Diagnostica clinica e strumentale (ore 75):
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I. . . . . » 50
semeiotica strumentale delle angiopatie . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 100):
anatomia e istologia patologica II . . » 25
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II . . . . » 25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I » 25
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche. . . . . » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 35):
cardiologia medica II. . . . . » 35

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 40):
principi e tecniche della circolazione extracorporea . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale (ore 100):
semeiotica clinica delle cardiopatie . ore 20
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II . . . . » 40
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive. » 40

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 150):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II	ore	100
cardiochirurgia pediatrica	»	50

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 100):

cardiologia pediatrica	»	50
farmacologia e terapia cardiovascolare	»	50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 50):

terapia intensiva cardiovascolare I	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Patologia, clinica e terapia cardiovascolare e toracica (ore 250):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III	ore	100
cardiochirurgia pediatrica II	»	75
chirurgia toracica generale	»	75

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

terapia intensiva cardiovascolare II	»	75

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 50):

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria	»	50

Informatica medica e bioingegneria (ore 25):

elementi di bioingegneria	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 511. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva cardiovascolare, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 512. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 513. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 514. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica chirurgica della stessa facoltà.

Art. 515. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 516. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;
b) chirurgia d'urgenza;
c) pronto soccorso;
d) diagnostica;
e) anestesia e rianimazione;
f) medicina sociale.

Art. 517. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:

chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;

neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:
organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operativa;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:
anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 518. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):
chirurgia generale . . . . ore 70
fisiopatologia chirurgica . . . . » 50
chirurgia sperimentale. . . . . » 40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70

Pronto soccorso (ore 60):
chirurgia di piccolo pronto soccorso » 60

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica. . . . . » 50

Anestesia e rianimazione (ore 40):
anestesiologia. . . . . » 40

Medicina sociale (ore 20):
lingua straniera (inglese scientifico) . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):
chirurgia generale . . . . ore 60
fisiopatologia chirurgica . . . . » 40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . ore 70

Pronto soccorso (ore 50):
chirurgia di piccolo pronto soccorso » 50

Diagnostica (ore 100):
anatomia ed istologia patologica . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 50

Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva. . . » 60

Medicina sociale (ore 20):
medicina delle comunità . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale . . . . ore 60

Chirurgia d'urgenza (ore 170):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
microchirurgia . . . . » 30
chirurgia vascolare . . . . » 40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico . . . . » 30

Pronto soccorso (ore 30):
organizzazione chirurgica delle grandi calamità . . . . » 30

Diagnostica (ore 80):
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini) . . . . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 30

Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva. . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale . . . . ore 60

Chirurgia d'urgenza (ore 260):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 60
chirurgia ginecologica. . . . . » 40
chirurgia urologica . . . . » 40
neurochirurgia . . . . » 40
traumatologia dell'apparato locomotore . . . . » 40
chirurgia pediatrica . . . . » 40

Pronto soccorso (ore 40):
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio . . . . » 40

Diagnostica (ore 40):

angioradiologia	ore	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):

tecniche operatorie	ore	50

Chirurgia d'urgenza (ore 310):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70
chirurgia plastica e riparatrice	»	50
cardiochirurgia	»	40
chirurgia toracica	»	60
chirurgia del politraumatizzato	»	30
chirurgia maxillo-facciale	»	30
chirurgia di guerra	»	30

Medicina sociale (ore 40):

medicina legale e delle assicurazioni	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 519. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi dell'istituto di clinica chirurgica d'urgenza (piazza Miraglia, 2, Napoli):

chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco-addominali;

chirurgia generale;

patologia clinica per l'urgenza;

terapia intensiva;

endoscopia;

diagnostica eidologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Art. 520. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Art. 521. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di trentacinque specializzandi.

Art. 522. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Art. 523. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 524. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) patologia speciale e metodologia clinica;

c) diagnostica clinica e di laboratorio;

d) terapia chirurgica generale e speciale;

e) tecniche operatorie.

Art. 525. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia descrittiva e chirurgica;

fisiopatologia e semeiotica funzionale;

anatomia e istologia patologica;

anestesia e rianimazione;

tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:

metodologia clinica chirurgica;

chirurgia generale (per la patologia intersistemica);

riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica e diagnostica differenziale malattie apparato digerente;

patologia clinica;

diagnostica per immagini;

tecnica e diagnostica endoscopica;

chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica;

terapia chirurgica di elezione;

terapia chirurgica di urgenza;

terapia chirurgica pediatrica;

terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie:

tecniche operatorie di chirurgia generale;

tecniche operatorie del tubo digerente;

tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;

tecniche operatorie di chirurgia vascolare.

tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, ecc.).

Art. 526. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 270):
- anatomia descrittiva e chirurgica . . ore 50
- fisiopatologia e semeiotica funzionale » 80
- anatomia ed istologia patologica . . » 50
- anestesia e rianimazione . . . . » 25
- tecnologie biomediche. . . . . » 65

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):
- metodologia clinica chirurgica . . . . » 40
- chirurgia generale (per la patologia intersistemica) . . . . » 50

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 40):
- clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Propedeutica (ore 95):
- anatomia ed istologia patologica . . ore 40
- anestesia e rianimazione . . . . » 55

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):
- metodologia clinica chirurgica . . . . » 60
- chirurgia generale (per la patologia intersistemica) . . . . » 90

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):
- diagnostica per immagini. . . . . . . » 40
- tecnica e diagnostica endoscopica . . » 65
- patologia clinica. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 60):
- riabilitazione in chirurgia digestiva ore 60

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 255):
- clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente . . . . » 60
- diagnostica per immagini. . . . . . . » 60
- tecnica diagnostica endoscopica . . . » 75
- chirurgia generale . . . . » 60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 35):
- terapia endoscopica . . . . ore 35

Tecniche operatorie (ore 50):
- tecniche operatorie di chirurgia generale . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 60):
- chirurgia generale . . . . ore 60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):
- terapia endoscopica . . . . » 55
- terapia chirurgica di elezione . . . . » 65
- terapia intensiva. . . . . » 80

Tecniche operatorie (ore 140):
- tecniche operatorie del tubo digerente » 50
- tecniche operatorie nella chirurgia del fègato, vie biliari, pancreas e milza. . . . . » 50
- tecniche operatorie di chirurgia generale . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 30):
- chirurgia generale . . . . ore 30

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):
- terapia chirurgica di elezione . . . . » 60
- terapia chirurgica pediatrica . . . . . » 60
- terapia chirurgica d'urgenza . . . . . » 60

Tecniche operatorie (ore 190):
- tecniche operatorie del tubo digerente » 50
- tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza. . . . . » 50
- tecniche operatorie dei trapianti. . . » 30
- tecniche operatorie di chirurgia vascolare . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 527. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i seguenti laboratori e reparti: clinica chirurgica I e chirurgia geriatrica della prima facoltà di medicina e chirurgia.

La frequenza nelle varie aree, per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 528. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

Art. 529. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattordici per ciascun anno di corso, per un totale di settanta specializzandi.

Art. 530. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Art. 531. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 532. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) chirurgia speciale.

Art. 533. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre- e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Chirurgia speciale:
ortopedia e traumatologia;
neurochirurgia;
chirurgia ginecologica;
chirurgia toracica;
chirurgia cardiovascolare;
endocrinochirurgia;
chirurgia urologica;
chirurgia plastica e riparativa.

Art. 534. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):
fisiopatologia generale . . . . ore 30
informatica . . . . » 30
chirurgia sperimentale e microchirurgia . . . . » 40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 50):
anestesia e rianimazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica. . . . . ore 50
semeiotica strumentale . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica . . . . » 100

Fisiopatologia speciale (ore 100):

trattamento pre- e post-operatorio	ore	50
fisiopatologia chirurgica . . .	»	50

Chirurgia generale (ore 100):

chirurgia generale	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):

anatomia patologica.	ore	20
radiologia.	»	30
semeiotica strumentale . . .	»	50

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie . . .	»	100

Chirurgia generale (ore 150):

chirurgia generale . . .	»	150

Chirurgia speciale (ore 50):

endocrinochirurgia . . .	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 80):

tecniche operatorie	ore	80

Chirurgia generale (ore 170):

chirurgia generale	»	100
chirurgia pediatrica	»	45
chirurgia geriatrica	»	25

Chirurgia speciale (ore 150):

ortopedia e traumatologia . . .	»	30
neurochirurgia	»	20
chirurgia ginecologica. . . .	»	50
chirurgia urologica . .	»	50
Monte ore elettivo .	ore	400

5° Anno:

Propedeutica generale (ore 20):

medicina legale	ore	20

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie	»	80
chirurgia endoscopica	»	20

Chirurgia generale (ore 180):

chirurgia generale	»	50
chirurgia d'urgenza	»	80
chirurgia oncologica.	»	50

Chirurgia speciale (ore 100):

chirurgia toracica	»	40
chirurgia cardiovascolare	»	40
chirurgia plastica e riparativa . . .	»	20
Monte ore elettivo . .	ore	400

Art. 535. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

prima clinica chirurgica con ambulatorio;
seconda clinica chirurgica con ambulatorio;
semeiotica chirurgica con ambulatorio;
anatomia chirurgica con ambulatorio;
chirurgia geriatrica con ambulatorio;
chirurgia pediatrica con ambulatorio;
senologia chirurgica con ambulatorio;
servizio di esofagologia chirurgica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica

Art. 536. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di chirurgia pediatrica. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 537. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 538. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede l'istituto di pediatria medica e chirurgica della prima facoltà di medicina e chirurgia; tale istituto contribuisce con le proprie strutture al funzionamento della scuola.

Art. 539. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 540. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) diagnostica;
c) pediatria generale e speciale;
d) chirurgia generale;
e) chirurgia pediatrica e chirurgia speciale.

Art. 541. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia e anatomia radiologica;
embriologia;
patologia e fisiopatologia generale;
anatomia patologica;
anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

b) Diagnostica:
diagnostica per immagini generale;
diagnostica per immagini pediatrica;
medicina nucleare;
diagnostica strumentale;
patologia clinica;
citopatologia e citodiagnostica;
diagnostica prenatale malformazioni.

c) Pediatria generale e speciale:
pediatria;
endocrinologia;
cardiologia;
oncologia;
neonatologia.

d) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia apparato digerente;
tecnica operatoria.

e) Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale:
chirurgia pediatrica;
chirurgia neonatale;
neurochirurgia;
ortopedia;
urologia;
cardiochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
otorinolaringoiatria;
terapia intensiva chirurgica neonatale;
chirurgia prenatale.

Art. 542. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattroeento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia e anatomia radiologica . .	ore	30
embriologia.	»	40
patologia e fisiopatologia generale .	»	30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva	»	50

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini generale	ore	50
patologia clinica.	»	50

Pediatria generale e speciale (ore 50):

pediatria	»	50

Chirurgia generale (ore 50):

chirurgia generale	»	50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 50):

anatomia patologica.	ore	30
anestesia, rianimazione e terapia intensiva	»	20

Diagnostica (ore 100):

diagnostica per immagini pediatrica.	»	40
medicina nucleare.	»	30
citopatologia e citodiagnostica. . . .	»	30

Pediatria generale e speciale (ore 60):

pediatria	»	30
neonatologia	»	30

Chirurgia generale (ore 140):

chirurgia apparato digerente	»	40
tecnica operatoria	»	100

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 50):

chirurgia pediatrica	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):

diagnostica strumentale.	ore	50

Pediatria generale e speciale (ore 60):

cardiologia	»	30
endocrinologia	»	30

Chirurgia generale (ore 170):

tecnica operatoria	»	170

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 120):

chirurgia pediatrica	»	80
terapia intensiva chirurgica neonatale	»	40
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

Pediatria generale e speciale (ore 50):

oncologia	ore	50

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 350):

chirurgia pediatrica	»	120
chirurgia neonatale	»	120
neurochirurgia	»	30
ortopedia	»	30
chirurgia plastica e ricostruttiva	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Diagnostica (ore 30):

diagnostica prenatale malformazioni	ore	30

Chirurgia pediatrica e chirurgia speciale (ore 370):

chirurgia pediatrica	»	160
urologia	»	50
cardiochirurgia	»	30
otorinolaringoiatria	»	50
chirurgia prenatale	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 543. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto degenti chirurgia pediatrica;

ambulatori chirurgia pediatrica, clinica pediatrica, semeiotica chirurgica;

sala operatoria chirurgia pediatrica e semeiotica chirurgica;

laboratorio chirurgia pediatrica;

sala endoscopia;

reparto degenti e day-hospital clinica pediatrica;

reparto degenti semeiotica chirurgica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 544. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 545. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 546. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto di clinica chirurgica d'urgenza.

Art. 547. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 548. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;

b) metodologia clinica e terapia generale;

c) diagnostica strumentale e di laboratorio;

d) tecnica operatoria;

e) chirurgia toracica.

Art. 549. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia ed embriologia;

anatomia ed istologia patologica;

fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;

fisiopatologia cardiocircolatoria;

fisiopatologia dell'esofago;

statistica sanitaria e informatica;

tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;

cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;

oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;

elementi di radioterapia;

trattamento pre- e post-operatorio;

anestesia in chirurgia toracica;

terapia intensiva;

principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;

diagnostica per immagini;

patologia clinica.

d) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, del mediastino;

tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

e) Chirurgia toracica:

istituzioni di chirurgia generale applicata;

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio del mediastino e della parete toracica;

malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;

chirurgia delle neoplasie del torace.

Art. 550. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia e istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria e informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre- e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini	ore	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini	»	60
endoscopia toracica	»	80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	100
chirurgia delle neoplasie del torace	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzione di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata	ore	80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace	»	30
terapia intensiva	»	50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma	»	40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 551. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia e di chirurgia generale;

reparto di terapia intensiva toracica, sale operatorie; ambulatori;

laboratori di diagnostica non invasiva;

laboratori di indagini anatomo-patologiche e laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 552. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel campo dermato-venereologico. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 555, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito dermato-venereologico, la scuola si articola negli indirizzi seguenti:

a) dermatologia e venereologia;

b) dermatologia cosmetologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia indirizzo in dermatologia e venereologia o in dermatologia cosmetologica.

Art. 553. — La scuola ha la durata di quattro anni. In alternativa la scuola ha la durata di quattro anni per l'indirizzo di dermatologia e venereologia, di cinque anni per l'indirizzo in dermatologia cosmetologica.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di ventidue specializzandi (venti per l'indirizzo in dermatologia e venereologia, due per l'indirizzo in dermatologia cosmetologica).

Art. 554. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto di clinica dermosifilopatica.

Art. 555. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e, all'indirizzo in dermatologia cosmetologica, i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in dermatologia e venereologia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 556. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;

b) dermatologia clinica;

c) allergologia e immunologia dermatologica;

d) dermatologia oncologica;

e) malattie sessualmente trasmesse;

f) dermatologia cosmetologica.

Art. 557. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:

istologia ed embriologia;

oncologia generale;

immunologia ed immunopatologia;

patologia clinica;

isto-citopatologia dermatologica;

microbiologia;

genetica medica;

psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:
dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:
allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:
dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse;
venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

f) Dermatologia cosmetologica:
chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;
fisiologia dell'assorbimento cutaneo;
fotobiologia;
dermatologia clinica cosmetologica;
fisioterapia dermatologica;
chirurgia cosmetologica;
allergologia cosmetologica.

Art. 558. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):
istologia ed embriologia . . . . ore 25
oncologia generale. . . . . » 20
immunologia ed immunopatologia » 30
patologia clinica . . . . » 40
istocitopatologia dermatologica » 30
microbiologia. . . . . » 25
genetica medica . . . . » 20
psicologia medica e psicosomatica » 20

Dermatologia clinica (ore 140):
dermatologia clinica. . . . . » 140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):
allergologia ed immunologia dermatologica . . . . » 20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . ore 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Propedeutica diagnostica (ore 50):
isto-citopatologia dermatologica . . . ore 50

Dermatologia clinica (ore 250):
dermatologia clinica. . . . . » 250

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):
allergologia ed immunologia dermatologica . . . . » 30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Propedeutica diagnostica (ore 30):
isto-citopatologia dermatologica . . . ore 30

Dermatologia clinica (ore 200):
dermatologia clinica. . . . . » 140
terapia speciale medica dermatologica » 20
terapia chirurgica dermatologica. . . » 20
fisioterapia dermatologica . . . . . . » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):
dermatologia allergologica e professionale . . . . » 30

Dermatologia oncologica (ore 40):
dermatologia oncologica . . . . » 40

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):
venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 60
andrologia . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):
dermatologia clinica. . . . . ore 190
dermatologia nell'età pediatrica . . . » 50
terapia speciale medica dermatologica » 20
terapia chirurgica dermatologica. . . » 20
fisioterapia dermatologica . . . . . . » 20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale . . . . ore 30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica . . . . » 30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° *Anno* - indirizzo dermatologia cosmetologica:

Dermatologia cosmetologica (ore 400):

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici . . . . ore 50

fisiologia dell'assorbimento cutaneo. » 20

fotobiologia . . . . » 30

dermatologia clinica cosmetologica . » 150

fisioterapia cosmetologica. . . . . . . » 30

chirurgia cosmetologica. . . . . » 50

allergologia cosmetologica . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 559.— Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: dermatologia, venereologia, dermatologia parassitaria e venereologia (tutti afferenti alla clinica dermatologica - prima facoltà: laboratori annessi alla clinica dermatologica).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in geriatria

Art. 560. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 561. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 562. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 563. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 564. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area di gerontologia;

b) area di medicina geriatrica;

c) area di gerontologia sociale;

d) area della riattivazione e riabilitazione.

Art. 565. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;

farmacologia;

fisiologia dell'invecchiamento;

patologia geriatrica (I, II);

anatomia patologica.

b) Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica I e II;

diagnostica per immagini e medicina nucleare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;

ortopedia geriatrica;

oftalmologia geriatrica;

otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;

paradontologia e odontoiatria geriatrica;

clinica geriatrica e terapia I e II;

chirurgia geriatrica;

ginecologia geriatrica;

urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;

dermatologia geriatrica;

neurologia geriatrica;

psicogeriatria;

pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

c) Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale I e II;

psicologia dell'anziano;

formazione del personale di assistenza geriatrica.

d) Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;

riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;

riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;

terapia occupazionale e geragogia.

Art. 566. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

biologia dell'invecchiamento	ore	80
fisiologia dell'invecchiamento	»	70
psicologia dell'anziano	»	60
semeiotica generale geriatrica I. . .	»	70
patologia geriatrica I	»	70
geriatria sociale I .	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

anatomia patologica	ore	80
diagnostica per immagini e medicina nucleare.	»	70
farmacologia	»	70
semeiotica generale geriatrica II	»	50
patologia geriatrica II	»	70
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio . .	»	20
tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico	»	20
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno:

clinica geriatrica e terapia I	ore	70
parodontologia e odontoiatria geriatrica	»	10
otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica.	»	20
oftalmologia geriatrica.	»	20
dermatologia geriatrica	»	10
ginecologia geriatrica	»	20
ortopedia geriatrica	»	20
urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica	»	20
neurologia geriatrica.	»	50
psicogeriatria	»	40
riabilitazione respiratoria e cardiovascolare	»	60
Monte ore elettivo . .	ore	400

4° Anno:

clinica geriatrica e terapia II	ore	120
chirurgia geriatrica.	»	50
riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori	»	60
geriatria sociale II . . .	»	60
terapia occupazionale e geragogia . .	»	40
pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria	»	40
formazione del personale di assistenza geriatrica	»	30
Monte ore elettivo . .	ore	400

Art. 567. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

gerontologia e geriatria;
clinica medica II;
astanteria medica;
senologia chirurgica,
(tutto presso la prima facoltà di medicina e chirurgia).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 568. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia e ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia ed ostetricia, indirizzo in ginecologia ed ostetricia e indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana.

Art. 569. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 570. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia I attraverso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, largo Madonna delle Grazie n. 1 - Napoli.

Art. 571. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 572. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;

f) medicina fetale;

g) ginecologia;

h) ginecologia oncologica;

i) andrologia;

l) diagnostica prenatale;

m) controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica;

n) terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia.

Art. 573. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:

genetica medica;

istologia ed embriologia;

anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;

fisiopatologia della riproduzione umana;

ginecologia endocrinologica;

andrologia;

immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):

ostetricia (fisiologia ostetrica);

endocrinologia ostetrica;

metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);

citopatologia;

patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:

pianificazione familiare;

medicina preventiva;

diagnostica senologica;

psicologia e psicosomatica;

sessuologia;

organizzazione e programmazione sanitaria;

medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:

ostetricia;

tecniche operatorie in ostetricia;

anatomia e istologia patologica;

anestesia e rianimazione;

terapia del dolore;

diagnostica per immagini.

f) Medicina fetale:

ostetricia fetale (medica e chirurgica);

neonatologia.

g) Ginecologia:

metodologia clinica (diagnostica ginecologica);

anatomia e istologia patologica;

ginecologia;

ginecologia urologica;

diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:
ginecologia oncologica;
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

i) Andrologia:
endocrinologia andrologica;
fisiologia dell'apparato genitale maschile in funzione della riproduzione.

l) Diagnostica prenatale:
fisiopatologia embriofetale e placentare;
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale;
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale;
teratologia;
citogenetica.

m) Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica:
contraccezione e pianificazione familiare;
principi di educazione demografica;
sterilizzazione maschile e femminile;
immunopatologia della riproduzione umana;
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia;
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia;
psicosomatica della riproduzione.

n) Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia:
terapia medica della sterilità femminile;
terapia medica della sterilità maschile;
terapia medica della sterilità di coppia;
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo;
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo;
fecondazione artificiale.

Art. 574. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	ore	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica e strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia e ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in ginecologia ed ostetricia:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	ore	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale (medica e chirurgica)	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo in ginecologia e ostetricia:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 240):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	30
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Andrologia (ore 50):

endocrinologia andrologica	ore	25
fisiologia apparato genitale maschile in funzione della riproduzione	»	25

Diagnostica prenatale (ore 280):

fisiopatologia embriofetale e placentare	»	100
diagnostica di laboratorio strumentale prenatale	»	50
monitoraggio ormonale biofisico e biochimico prenatale	»	100
teratologia	»	10
citogenetica	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 70):

medicina legale e delle assicurazioni	»	20
pianificazione familiare	»	30
organizzazione e programmazione sanitaria	»	20

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo in fisiopatologia della riproduzione umana:

Controllo della fertilità, della sterilità di coppia e dell'educazione demografica (ore 250):

contraccezione e pianificazione familiare	ore	100
principi di educazione demografica	»	25
sterilizzazione maschile e femminile	»	20
immunopatologia della riproduzione umana	»	20
diagnostica di laboratorio nella sterilità di coppia	»	30
diagnostica strumentale nella sterilità di coppia	»	30
psicosomatica della riproduzione	»	25

Terapia medica e chirurgica della sterilità di coppia (ore 150):

terapia medica della sterilità femminile	»	30
terapia medica della sterilità maschile	»	30
terapia medica della sterilità di coppia	»	30
operazioni ginecologiche di interesse riproduttivo	»	20
operazioni andrologiche di interesse riproduttivo	»	20
fecondazione artificiale	»	20

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 575. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisioni ostetricia e ginecologia, sale operatorie, day-hospital;

ambulatori ostetricia e ginecologia, ecografia, colpocitologia, colposcopia, citogenetica;

sala parto e rianimazione;

divisione di assistenza neonatale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in idrologia medica

Art. 576. — È istituita la scuola di specializzazione in idrologia medica presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e della climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possano esercitare un'attività specifica, in particolare presso le stazioni termali e climatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in idrologia medica.

Art. 577 — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 578. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso l'istituto biosperimentale di terapia.

Art. 579. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 580. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria;

b) fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico;

c) morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale;

d) bioclimatologia;

e) medicina sociale;

f) crenoterapia di interesse internistico;

g) crenoterapia di interesse specialistico.

Art. 581. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria:

epidemiologia applicata;

igiene ed ecologia delle stazioni termali e climatiche;

programmazione ed organizzazione del servizio sanitario termale;

legislazione delle acque minerali e dei luoghi di cura termale e climatica.

b) Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico:

fisiopatologia applicata;

farmacologia applicata;

medicina interna;

effetti biologici e meccanismi di azione delle cure termali.

c) Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale:

idrogeologia;

struttura e classificazione dei mezzi di cura termale;

chimica e chimico-fisica delle acque minerali e degli altri mezzi di cura termale;

microbiologia dei mezzi di cura termale;

tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale.

d) Bioclimatologia:

meteoro-climatologia applicata;

effetti biologici e meccanismi di azione delle cure climatiche;

indicazioni terapeutiche delle cure climatiche.

e) Medicina sociale:

nozioni di medicina preventiva e riabilitativa;

aspetti medico-sociali delle malattie di interesse termale e climatico;

fisiochinesiterapia e riabilitazione nella pratica idrologica.

f) Crenoterapia di interesse internistico:

cure termali nelle malattie dell'apparato digerente;

cure termali nelle malattie dell'apparato locomotore;

cure termali nelle malattie dell'apparato respiratorio;

cure termali nelle malattie del ricambio;

cure termali nelle malattie dell'apparato urinario;

cure termali nelle malattie dell'apparato cardio-vascolare.

g) Crenoterapia di interesse specialistico:

cure termali nelle malattie dermatologiche;

cure termali nelle malattie ginecologiche;

cure termali nelle malattie otorinolaringologiche;

cure termali in gerontologia;

cure termali in pediatria.

Art. 582. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria (ore 55):

epidemiologia applicata	ore	25
igiene ed ecologia delle stazioni termali e climatiche	»	30

Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico (ore 160):

fisiopatologia applicata . . . . ore 50

medicina interna. . . . . » 50

effetti biologici e meccanismi d'azione delle cure termali . . . . » 60

Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale (ore 185):

idrogeologia . . . . » 25

struttura e classificazione dei mezzi di cura termale. . . . . » 50

chimica e chimico-fisica delle acque minerali e degli altri mezzi di cura termale » 25

microbiologia dei mezzi di cura termale . . . . » 25

tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale. . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Igiene, epidemiologia e legislazione sanitaria (ore 60):

programmazione ed organizzazione del servizio sanitario termale . . . . ore 35

legislazione delle acque minerali dei luoghi di cura termali e climatiche. . . . . » 25

Fisiopatologia e clinica generale delle malattie di interesse termale e climatico (ore 265):

fisiopatologia applicata . . . . » 75

medicina interna. . . . . » 75

farmacologia . . . . » 40

effetti biologici e meccanismi di azione delle cure termali . . . . » 75

Morfologia strutturale e applicazione dei mezzi di cura termale (ore 75):

tecniche di applicazione dei mezzi di cura termale. . . . . » 75

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Bioclimatologia (ore 100):

meteoro-climatologia applicata. . . . ore 30

effetti biologici e meccanismi di azione delle cure climatiche . . . . » 35

indicazioni terapeutiche delle cure climatiche. » 35

Medicina sociale (ore 90):

nozioni di medicina preventiva e riabilitativa. . . . . ore 40

aspetti medico-sociali delle malattie di interesse termale e climatico. . . . . » 50

Crenoterapia di interesse internistico (ore 210):

cure termali nelle malattie dell'apparato digerente . . . . » 75

cure termali nelle malattie dell'apparato locomotore. . . . . » 75

cure termali nelle malattie del ricambio . . . . » 25

cure termali nelle malattie dell'apparato cardiovascolare. . . . . » 35

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Medicina sociale (ore 50):

fisiochinesiterapia e riabilitazione nella pratica idrologica . . . . ore 50

Crenoterapia di interesse internistico (ore 165):

cure termali nelle malattie dell'apparato digerente . . . . » 65

cure termali nelle malattie dell'apparato respiratorio. . . . . » 50

cure termali nelle malattie dell'apparato urinario. . . . . » 50

Crenoterapia di interesse specialistico (ore 185):

cure termali nelle malattie dermatologiche . . . . » 40

cure termali nelle malattie ginecologiche . . . . » 35

cure termali nelle malattie otorinolaringologiche . . . . » 50

cure termali in gerontologia . . . . . » 35

cure termali in pediatria . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 583. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratori dell'istituto biosperimentale di terapia;

ambulatori annessi alle cattedre e servizi di idrologia medica, di clinica medica e reumatologia della prima facoltà di medicina e chirurgia-ambulatori e servizi delle nuove Terme Stabiane.

La frequenza nelle varie aree, per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del

consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 584. — È istituita la scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione tecnico-professionale del personale medico che opererà nelle aree funzionali di prevenzione e sanità pubblica e di medicina del servizio sanitario nazionale. Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'igiene e medicina preventiva, la scuola si articola negli indirizzi di: epidemiologia e sanità pubblica; organizzazione dei servizi sanitari di base; igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri e di laboratorio.

La scuola rilascia il titolo di specialista in igiene e medicina preventiva, indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica: indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base; indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri; indirizzo di laboratorio.

Art. 585. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 586. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia (igiene e medicina preventiva).

Art. 587. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 588. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa;

b) microbiologico-immunologica e di patologia clinica;

c) giuridico-economica e sociologica;

d) medicina preventiva;

e) sanità pubblica.

Art. 589. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa:

istituzione di matematica ed elementi di informatica;
statistica medica e biometria;
epidemiologia generale e demografia;
metodologia epidemiologica applicata;
elementi di programmazione sanitaria;
organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari;
formazione e gestione del personale;
organizzazione e funzionamento degli ospedali;
organizzazione e gestione dei laboratori.

b) Microbiologico-immunologica e di patologia clinica:

immunologia;
microbiologia medica;
biochimica clinica;
microbiologia clinica;
tecniche ematologiche ed emocoagulative;
immunologia clinica ed allergologia;
microscopia clinica;
elementi di tossicologia e cancerogenesi.

c) Giuridico-economica e sociologica:

elementi di medicina legale;
diritto e legislazione sanitaria;
psicologia medica;
nozioni di diritto amministrativo;
sociologia sanitaria e servizi sociali;
legislazione ospedaliera;
economia sanitaria.

d) Medicina preventiva:

principi e metodologia di medicina preventiva;
epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione;
epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative;
patologia e clinica delle malattie da infezione;
patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative;
medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare;
elementi di genetica;
prevenzione ed assistenza nell'età senile;
igiene mentale;
educazione sanitaria.

e) Sanità pubblica:

fisica sanitaria;
igiene dell'ambiente;
igiene degli alimenti e della nutrizione;
igiene edilizia e degli aggregati urbani;
igiene del lavoro e tossicologia industriale;
igiene ospedaliera;
igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera;
edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere.

Art. 590. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 130):

istituzioni di matematica e elementi di informatica . . . . ore 65

statistica medica e biometria. . . . . » 65

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 205):

immunologia . . . . » 65

microbiologia medica . . . . » 120

elementi di tossicologia e cancerogenesi . . . . » 20

Medicina preventiva (ore 65):

elementi di genetica . . . . » 20

educazione sanitaria. . . . . » 45

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 90):

epidemiologia generale e demografia ore 90

Giuridico-economica e sociologica (ore 140):

elementi di medicina legale. . . . . . » 45

diritto e legislazione sanitaria . . . . » 45

psicologia medica . . . . » 50

Medicina preventiva (ore 45):

principi e metodologie di medicina preventiva . . . . » 45

Sanità pubblica (ore 125):

fisica sanitaria . . . . » 40

igiene dell'ambiente . . . . » 85

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

metodologia epidemiologica applicata ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . ore 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo di epidemiologia e sanità pubblica:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 155):

elementi di programmazione sanitaria ore 65

metodologia epidemiologica II. . . . » 90

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

nozioni di diritto amministrativo . . » 40

Sanità pubblica (ore 205):

igiene degli alimenti e della nutrizione » 70

igiene edilizia e degli aggregati urbani » 65

igiene del lavoro e tossicologia industriale. . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento dei servizi sanitari . . . . ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo di organizzazione dei servizi sanitari di base:

Epidemiologia-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 65):

formazione e gestione del personale ore 65

Giuridico-economica e sociologica (ore 40):

sociologia sanitaria e servizi sociali » 40

Medicina preventiva (ore 225):

medicina preventiva materno-infantile e dell'età scolare . . . . » 90

prevenzione e assistenza nell'età senile » 90

igiene mentale . . . . » 45

Sanità pubblica (ore 70):

igiene del lavoro e tossicologia industriale. . . . . » 70

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 80):

organizzazione e funzionamento degli ospedali. ore 80

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 80):

igiene dell'ambiente . . . . » 40

igiene ospedaliera . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 140):

formazione e gestione del personale ore 60

organizzazione e funzionamento degli ospedali II . . . . » 80

Giuridico-economica e sociologica (ore 135):

legislazione ospedaliera . . . . » 60

economia sanitaria . . . . » 75

Sanità pubblica (ore 125):

igiene dell'alimentazione e dietetica ospedaliera . . . . ore 60

edilizia ed impiantistica delle costruzioni ospedaliere. . . . . » 65

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° *Anno* - indirizzo di laboratorio:

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 120):

biochimica clinica . . . . ore 60

Medicina preventiva (ore 240):

epidemiologia e profilassi delle malattie da infezione . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie da infezione . . . . » 40

epidemiologia e profilassi delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 80

patologia e clinica delle malattie cronico-degenerative. . . . . » 40

Sanità pubblica (ore 40):

igiene dell'ambiente . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° *Anno* - indirizzo di laboratorio:

Epidemiologico-statistica e programmatorio-organizzativa (ore 50):

organizzazione e gestione dei laboratori . . . . ore 50

Microbiologico-immunologica e di patologia clinica (ore 350):

biochimica clinica II . . . . » 90

microbiologia clinica II. . . . . » 100

tecniche ematologiche ed emocoagulative. . . . . » 60

immunologia clinica ed allergologia » 50

microscopia clinica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 591. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

epidemiologia e sanità pubblica;
patologia clinica;
batteriologia;
virologia;
chimica degli istituti di igiene;
laboratori e strutture delle unità sanitarie locali e degli enti convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 592. — È istituita la scuola di specializzazione in malattie infettive presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo delle malattie infettive e di fornire le competenze professionali relative alle malattie infettive, alla epidemiologia, alla diagnostica di laboratorio in malattie infettive, alla medicina delle comunità, con le conseguenti possibilità operative nel S.S.N.

La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

Art. 593. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 594. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli con l'istituto di malattie infettive.

Art. 595. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 596. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi;

b) epidemiologia e prevenzione;

c) metodologie diagnostiche di laboratorio;

d) patologia e clinica delle malattie infettive.

Art. 597. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Etiologia e patogenesi:

batteriologia medica;

virologia medica;

parassitologia e micologia medica;

immunologia delle malattie infettive.

b) Epidemiologia e prevenzione:

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive;

medicina delle comunità;

legislazione sanitaria delle malattie infettive.

c) Metodologie diagnostiche di laboratorio:

tecniche batteriologiche;

tecniche virologiche;

tecniche parassitologiche e micologiche;

tecniche immunologiche.

d) Patologia e clinica delle malattie infettive:

clinica delle malattie infettive;

terapia delle malattie infettive;

malattie tropicali e subtropicali;

metodologia clinica delle malattie infettive.

Art. 598. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 150):

batteriologia medica . . . . ore 50

virologia medica . . . . » 50

parassitologia e micologia medica . . » 50

Epidemiologia e prevenzione (ore 70):

epidemiologia, statistica e informatica delle malattie infettive . . . . » 70

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 180):

metodologia clinica delle malattie infettive . . . . » 180

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Etiologia e patogenesi (ore 50):

immunologia delle malattie infettive ore 50

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 200):

tecniche batteriologiche . . . . » 60

tecniche virologiche . . . . » 80

tecniche parassitologiche e micologiche . . . . » 60

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 150):

malattie tropicali e subtropicali . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Epidemiologia e prevenzione (ore 60):

medicina delle comunità	ore	40
legislazione sanitaria delle malattie infettive	»	20

Metodologie diagnostiche di laboratorio (ore 80):

tecniche immunologiche	»	80

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 260):

clinica delle malattie infettive	»	260
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie infettive (ore 400):

clinica delle malattie infettive	ore	300
terapia delle malattie infettive	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 599. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di malattie infettive (*);

reparto epatiti (*);

reparto malattie tropicali (istituto malattie tropicali);

quarta divisione malattie infettive (**);

reparto pronto soccorso, osservazione, accettazione (**);

ambulatorio di malattie infettive (*);

ambulatorio di patologia tropicale (istituto malattie tropicali);

ambulatorio malattie infettive (**);

laboratorio di batteriologia (*);

laboratorio di parassitologia e micologia (*);

laboratorio di virologia (*);

laboratorio di radioimmunologia (*);

laboratorio di immunologia clinica (*);

laboratorio di istologia patologica (*);

laboratorio di diagnostica di malattie tropicali (istituto malattie tropicali);

laboratorio di diagnostica di malattie infettive (**);

(*) istituto malattie infettive;

(**) ospedale regionale D. Cotugno.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 600. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 601. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 602. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia con la sede e le strutture dell'istituto di medicina del lavoro.

Art. 603. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 604. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;

b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;

c) tossicologia professionale;

d) medicina preventiva dei lavoratori;

e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;

f) epidemiologia occupazionale;

g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 605. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro;

igiene del lavoro;

tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:

fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:

tossicologia industriale;

patologia clinica e monitoraggio biologico;

radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:

psicologia del lavoro;

organizzazione dei servizi di medicina e di igiene del lavoro;

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:

medicina del lavoro;

dermatologia allergologica e professionale;

medicina d'urgenza;

chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:

statistica medica e biometria;

epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:

medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 605. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):

igiene del lavoro . . . . ore 75

tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale . . . . » 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):

fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 75

Epidemiologia occupazionale (ore 50):

statistica medica e biometria . . . . . » 50

Tossicologia professionale (ore 100):

patologia clinica e monitoraggio biologico . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):

igiene del lavoro . . . . ore 100

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):

fisiologia del lavoro ed ergonomia . » 50

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro . . . . » 100

medicina del lavoro . . . . » 100

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):

psicologia del lavoro . . . . ore 50

Tossicologia professionale (ore 100):

tossicologia industriale . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro . . . . ore 150

dermatologia allergologica e professionale . . . . » 50

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . » 100

Epidemiologia occupazione . . . . » 50

epidemiologia delle malattie da lavoro » 50

Tossicologia professionale (ore 50):

radiologia e radioprotezione . . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):

medicina del lavoro . . . . ore 120

medicina d'urgenza . . . . » 40

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):

prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro . . . . » 100

organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro . . . . » 25

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):

medicina legale e delle assicurazioni » 75

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 607. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di medicina del lavoro;
ambulatorio per le malattie professionali;
laboratorio di immunopatologia professionale;
laboratorio di ergometria cardiologica e respiratoria;
laboratorio di igiene e tossicologia industriale;
laboratorio di sorveglianza medica per radioesposti.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione

Art. 608. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali alla terapia fisica, alla cinesiterapia, alla riabilitazione in ortopedia e traumatologia, in neurologia, in medicina clinica e settori affini. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina fisica e riabilitazione, indirizzo generale e indirizzo riabilitazione neurologica.

Art. 609. — La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 610. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia presso l'istituto di clinica ortopedica e traumatologica dell'apparato locomotore.

Art. 611. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 612. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomeccanica;
c) diagnostica;
d) medicina clinica;
e) ortopedia e traumatologia;
f) scienze neurologiche;
g) medicina fisica e riabilitazione;
h) medicina sociale.

Art. 613. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia funzionale;
fisiologia applicata.

b) Meccanica e biomeccanica:
biomeccanica;
informatica biomedica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:
radiologia e diagnostica per immagini;
metodologia clinica (diagnostica strumentale);
patologia clinica;
elettromiografia.

d) Medicina clinica:
medicina interna;
chirurgia generale (riabilitazione postchirurgica);
reumatologia;
fisiopatologia respiratoria;
cardiologia.

e) Ortopedia e traumatologia:
ortopedia;
traumatologia;
traumatologia speciale.

f) Scienze neurologiche:
neurologia;
neuropatologia;
neurotraumatologia;
neurofisiopatologia;
neuroriabilitazione;
neuropsicologia clinica e riabilitazione;
neuroradiologia e neuroimmagini.

g) Medicina fisica e riabilitazione:
medicina fisica e riabilitazione;
psicologia e psicopatologia;
cinesiologia e cinesiterapia;
terapia strumentale;
massoterapia e terapia manuale;
idroclimatoterapia;
rieducazione in ortopedia e traumatologia;
riabilitazione neurologica;
traumatologia e riabilitazione nello sport;
riabilitazioni speciali (respiratoria, cardiologica, etc.).

h) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina del lavoro compresa l'infortunistica.

Art. 614. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

anatomia funzionale.	ore	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomeccanica (ore 100):
biomeccanica . . . . ore 60
informatica biomedica . . . . » 40
Diagnostica (ore 50):
patologia clinica . . . . » 50
Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 20
psicologia e psicopatologia . . . . . . » 20
Ortopedia e traumatologia (ore 50):
ortopedia . . . . » 50
Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia . . . . » 20
neuropatologia . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Medicina clinica (ore 100):
reumatologia . . . . ore 20
fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 20
cardiologia . . . . » 20
chirurgia generale . . . . » 20
medicina interna. . . . . » 20
Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia . . . . » 50
traumatologia . . . . » 50
Diagnostica (ore 60):
elettromiografia . . . . » 30
radiologia e diagnostica per immagini » 30
Scienze neurologiche (ore 80):
neurologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20
neurofisiopatologia . . . . » 30
Medicina sociale (ore 20):
medicina del lavoro compresa l'infortunistica . . . . » 20
Medicina fisica e riabilitazione (ore 40):
cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Meccanica e biomeccanica (ore 30):
tutori e protesi . . . . ore 30
Diagnostica (ore 30):
metodologia clinica (diagnostica strumentale) . . . . » 30
Ortopedia e traumatologia (ore 70):
ortopedia . . . . » 20
traumatologia . . . . » 20
traumatologia speciale . . . . » 30
Medicina fisica e riabilitazione (ore 190):
medicina fisica e riabilitazione. . . . ore 50
terapia strumentale . . . . » 30
idroclimatoterapia . . . . » 20
rieducazione in ortopedia e traumatologia . . . . » 40
riabilitazione neurologica . . . . » 30
traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 20
Scienze neurologiche (ore 60):
neurologia . . . . » 30
neuroradiologia e neuroimmagini . . » 30
Medicina sociale (ore 20):
medicina legale e delle assicurazioni » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo generale:

Ortopedia e traumatologia (ore 100):
ortopedia . . . . ore 50
traumatologia . . . . » 50
Medicina fisica e riabilitazione (ore 200):
medicina fisica e riabilitazione. . . . » 200
Scienze neurologiche (ore 100):
neuropsicologia clinica e riabilitazione » 40
neuroriabilitazione . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno - indirizzo riabilitazione neurologica:

Ortopedia e traumatologia (ore 30):
traumatologia . . . . ore 30
Medicina fisica e riabilitazione (ore 170):
cinesiologia e cinesiterapia . . . . . . » 40
massoterapia e terapia manuale . . . » 30
rieducazione respiratoria . . . . » 35
rieducazione del cardiopatico . . . . » 35
traumatologia e riabilitazione nello sport . . . . » 30
Scienze neurologiche (ore 200):
neurologia . . . . » 50
neuropsicologia clinica e riabilitativa » 40
neuroriabilitazione . . . . » 60
neurofisiopatologia . . . . » 30
neurotraumatologia . . . . » 20

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 615. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

quelli di medicina fisica e riabilitazione.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 616. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 617. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 618. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di medicina interna e nefrologia.

Art. 619 — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 620. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecnica di informatica;

b) struttura e funzione normale;

c) immunogenetica;

d) struttura e funzione patologica;

e) diagnostica;

f) terapia sostitutiva;

g) nefrologia clinica;

h) nefrologia pediatrica.

Art. 621. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica;

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-intestinali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenza in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento.
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 622. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere

tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Genetica ed immunologia (ore 70):

genetica medica	»	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia I	»	150
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	»	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia II	»	160
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Genetica ed immunologia (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	ore	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
formacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenza in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione e accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 623. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisioni ambulatori di medicina interna;
divisioni di nefrologia e nefrologia pediatrica;
laboratori di diagnostica (funzionale, morfologico, microbiologica, radiobilogica per immagini);
laboratori di trapianto e ambulatori di nefrologia, ipertensione uremia trapianto, nefrologia pediatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 624. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 625. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 626. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 627. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 628. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) neurobiologia;

b) diagnostica clinica;

c) diagnostica strumentale;

d) tecnica operatoria;

e) chirurgia speciale;

f) anestesia e rianimazione.

Art. 629. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Neurobiologia:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neuropatologia.

b) Diagnostica clinica:
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia.

c) Diagnostica strumentale:
neurofisiologia clinica;
neuroradiologia.

d) Tecnica operatoria:
tecnica operatoria.

e) Chirurgia speciale:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico;
neurochirurgia infantile;

f) Anestesia e rianimazione:
neuroanestesia e rianimazione.

Art. 630. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Neurobiologia (ore 150):
neuroanatomia . . . . ore 75
neurofisiologia . . . . » 75

Diagnostica clinica (ore 250):
semeiotica e clinica neurologica . . . » 75
elementi di psichiatria . . . . » 25
neurochirurgia . . . . » 150

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Diagnostica clinica (ore 300):
neuro-oftalmologia. . . . . ore 75
neuro-otoiatria . . . . » 75
neurochirurgia . . . . » 150

Diagnostica strumentale (ore 100):
neurofisiologia clinica . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Neurobiologia (ore 75):
neuropatologia . . . . ore 75

Diagnostica clinica (ore 125):
neurochirurgia . . . . » 125

Diagnostica strumentale (ore 100):
neuroradiologia . . . . » 100

Anestesia e rianimazione (ore 100):
neuroanestesia e rianimazione . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica clinica (ore 75):
neurochirurgia . . . . ore 75

Diagnostica strumentale (ore 75):
neuroradiologia . . . . » 75

Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 100

Chirurgia speciale (ore 150):
neurotraumatologia . . . . » 75
chirurgia del sistema nervoso periferico . . . . » 75

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:

Diagnostica clinica (ore 100):
neurochirurgia . . . . ore 100

Tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 100

Chirurgia speciale (ore 200):
neurochirurgia funzionale e stereotassica . . . . » 100
neurochirurgia infantile . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 631. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

neurochirurgia;
neurochirurgia traumatologia;
neuroradiologia;
neurochirurgia infantile;
neurochirurgia stereotassica e funzionale;
microchirurgia del sistema nervoso;
ambulatorio neurochirurgico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 632. — È istituita la scuola di specializzazione in neurologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel settore delle scienze neurologiche e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in neurologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurologia.

Art. 633. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 634. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia mediante l'istituto di scienze neurologiche.

Art. 635. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 636. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofunzionale e biomolecolare;
b) diagnostico-metodologica;
c) farmacologico-terapeutica;
d) clinica.

Art. 637. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofunzionale e biomolecolare:
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neurochimica;
neuropatologia;
neuroimmunologia;
neurogenetica.

b) Diagnostico-metodologica:
neurochimica clinica;
elettroencefalografia e tecniche correlate;
elettromiografia e tecniche correlate;
neuropsicologia clinica;
neuroradiologia e neuroimmagini;
biometria e statistica medica.

c) Farmacologico-terapeutica:
neuropsicofarmacologia;
terapia neurologica;
medicina fisica e riabilitativa.

c) Clinica:
neurologia;
semeiotica neurologica;
patologia speciale neurologica;
neurooftalmologia;
neurootologia;
neuroendocrinologia;

neurologia pediatrica;
neurologia geriatrica;
neurologia d'urgenza;
medicina legale e delle assicurazioni;
neuroepidemiologia;
psicologia medica;
psichiatria;
neurochirurgia e neurotraumatologia.

Art. 638. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 60):

neuroanatomia	ore	15
neurofisiologia	»	15
neurochimica	»	15
neurogenetica	»	15

Diagnostico-metodologica (ore 10):

biometria e statistica medica	»	10

Clinica (ore 330):

semeiotica neurologica	»	160
patologia speciale neurologica	»	160
psicologia medica	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Morfofunzionale e biomolecolare (ore 40):

neuropatologia	ore	30
neuroimmunologia	»	10

Diagnostico-metodologica (ore 130):

neurochimica clinica	»	20
elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	40

Clinica (ore 230):

semeiotica neurologica	»	110
patologia speciale neurologica	»	110
neuroepidemiologia	»	10
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 20):

neuropsicofarmacologia	ore	20

Diagnostico-metodologica (ore 140):

elettroencefalografia e tecniche correlate	»	40
elettromiografia e tecniche correlate	»	30
neuroradiologia e neuroimmagini	»	70

Clinica (ore 240):

neurologia	»	160
neurooftalmologia	»	10
neurootologia	»	10
neuroendocrinologia	»	10
psichiatria	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Farmacologico-terapeutica (ore 70):

medicina fisica e riabilitativa	ore	30
terapia neurologica	»	40

Diagnostico-metodologica (ore 30):

neuropsicologia clinica	»	30

Clinica (ore 300):

neurologia	»	150
neurologia pediatrica	»	40
neurologia geriatrica	»	40
neurologia d'urgenza	»	40
medicina legale e delle assicurazioni	»	10
neurochirurgia e neurotraumatologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 639. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di neurologia I e II;
servizio di neurofisiopatologia;
ambulatorio di neurologia;
servizio di neuroradiologia;
divisione di psichiatria;
laboratori di neurochimica clinica, di neuropsicologia clinica, di neuropatologia e di neurofarmacologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile

Art. 640. — È istituita la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire ai laureati in medicina e chirurgia mediante corsi teorici ed attività pratiche una completa preparazione unitaria in neuropsichiatria infantile e far acquisire la preparazione professionale per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neuropsichiatria infantile.

Art. 641. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

Art. 642. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso la cattedra di neuropsichiatria infantile afferente all'istituto di pediatria clinica preventiva e sociale.

Art. 643. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 644. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area generale e propedeutica;

b) area diagnostica;

c) area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso;

d) area psichiatrica generale;

e) area pediatrica;

f) area di neuropsichiatria infantile.

Art. 645. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area generale e propedeutica:
- genetica medica;
- anatomia umana;
- istologia ed embriologia;
- neurofisiologia;
- biochimica patologica;
- medicina legale;
- anatomia ed istologia patologica;
- informatica e statistica sanitaria.

b) Area diagnostica:
- diagnostica strumentale neurofisiologica;
- neuroradiologia;
- psicodiagnostica e psicologia clinica.

c) Area neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso:
- neurologia generale;
- neurochirurgia;
- oftalmologia;
- audiologia.

d) Area psichiatrica generale:
- psichiatria generale.

e) Area pediatrica:
- pediatria;
- endocrinologia e malattie metaboliche;
- auxologia;
- neonatologia.

f) Area di neuropsichiatria infantile:
- neuropsichiatria infantile.

Art. 646. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Generale e propedeutica (ore 190):

genetica medica	ore	40
anatomia umana	»	40
istologia ed embriologia	»	40
neurofisiologia	»	40
informatica e statistica sanitaria	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 210):

neuropsichiatria infantile	»	210
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Generale e propedeutica (ore 80):

biochimica patologica	ore	40
anatomia ed istologia patologica	»	40

Diagnostica (ore 150):

diagnostica strumentale neurofisiologica	»	80
psicodiagnostica e psicologia clinica	»	70

Pediatria (ore 50):

pediatria	ore	50

Neuropsichiatria infantile (ore 120):

neuropsichiatria infantile . . .	»	120
Monte ore elettivo .	ore	400

3° Anno:

Diagnostica (ore 100):

neuroradiologia	ore	50
psicodiagnostica e psicologia clinica	»	50

Neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 50):

neurologia generale . . .	»	50

Psichiatria generale (ore 50):

psichiatria generale	»	50

Pediatrica (ore 80):

endocrinologia e malattie metaboliche	»	30
auxologia	»	20
neonatologia	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 120):

neuropsichiatria infantile . . .	»	120
Monte ore elettivo . .	ore	400

4° Anno:

Neurologica generale, neurochirurgica e organi di senso (ore 90):

neurochirurgia	ore	30
oftalmologia	»	30
audiologia	»	30

Generale e propedeutica (ore 30):

medicina legale	»	30

Neuropsichiatria infantile (ore 280):

neuropsichiatria infantile	»	280
Monte ore elettivo . .	ore	400

5° Anno:

Neuropsichiatria infantile (ore 400):

neuropsichiatria infantile	»	400
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 647. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

neuropsichiatria infantile, neurochirurgia, pediatria; ambulatori specialistici di neuropsichiatria infantile, neurologia; laboratorio di neurofisiopatologia, psichiatria, psicodiagnostica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 648. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

Art. 649. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 650. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia, attraverso l'istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica sito in via S. Andrea delle Dame n. 6, Napoli.

Art. 651. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 652. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area stomatologica;
d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 653. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:
farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia.

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:

odontostomatologia preventiva;

patologia oro-maxillo-facciale;

radiologia odontostomatologica;

paradontologia;

clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:

materiali dentali;

odontotecnica;

odontoiatria infantile;

endodonzia;

clinica protesica;

ortognatodonzia;

odontoiatria conservativa.

Art. 654. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):

farmacologia	ore	20
anestesiologia e rianimazione	»	20
dermatologia	»	10
embriologia	»	20

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	»	50

Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale	»	50
clinica odontostomatologica	»	30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):

materiali dentali	»	50
odontotecnica	»	50
odontoiatria conservativa	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	ore	50

Area stomatologica (ore 100):

odontostomatologia preventiva	»	20
radiologia odontostomatologica	»	30
paradontologia	»	50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile	»	50
clinica protesica	»	70
ortognatodonzia	»	50
odontoiatria conservativa	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Area medica (ore 20):

medicina legale	ore	20

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative	»	30

Area stomatologica (ore 100):

paradontologia	»	30
clinica odontostomatologica	»	70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia	»	50
clinica protesica	»	100
ortognatodonzia	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 655. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

odontoiatria conservativa;

odontoiatria infantile;

endodonzia;

protesi;

ortognatodonzia;

paradontologia;

chirurgia orale;

estrattiva;

degenza;

radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 656. — È istituita la scuola di specializzazione in pediatria presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali e la preparazione unitaria relativa necessaria alla pediatria di base, mediante un biennio propedeutico; tale preparazione è successivamente completata mediante bienni ad indirizzo differenziato.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della pediatria, la scuola si articola negli indirizzi di: pediatria generale; pediatria sociale-puericultura; neonatologia e patologia neonatale.

La scuola rilascia i titoli di specialista in pediatria, indirizzo pediatria generale, indirizzo pediatria sociale-puericultura, indirizzo neonatologia e patologia neonatale.

Art. 657. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 658. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia attraverso i tre istituti di pediatria (clinica pediatrica, pediatria clinica e preventiva, pediatria medico-chirurgica), siti in via S. Andrea delle Dame, 4, Napoli.

Art. 659. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 660. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) diagnostica;

c) epidemiologia e statistica;

d) pediatria generale;

e) patologie specialistiche pediatriche e neonatali;

f) pediatria preventiva e sociale;

g) neonatologia e medicina fetale.

Art. 661. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

farmacologia;

immunologia;

embriologia.

b) Diagnostica:

anatomia patologica;

patologia clinica;

radiologia e diagnostica per immagini.

c) Epidemiologia e statistica:

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino;

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale;

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale.

d) Pediatria generale:

alimentazione e dietologia;

auxologia;

malattie infettive;

pediatria (pediatria generale e specialistica);

pediatria preventiva e sociale;

semeiotica pediatrica e neonatale;

terapia pediatrica speciale.

e) Patologie specialistiche pediatriche e neonatali:

adolescentologia;

cardiologia pediatrica e neonatale;

chirurgia pediatrica e neonatale;

dermatologia;

ematologia pediatrica e neonatale;

endocrinologia e malattie del metabolismo infantile e neonatale;

medicina fisica e riabilitazione;

gastroenterologia;

ginecologia;

nefrologia e urologia;

neurologia;

oculistica;

odontostomatologia;

oncologia pediatrica;

immunologia clinica;

ortopedia e traumatologia;

otorinolaringoiatria;

patologia ereditaria;

pneumologia;

psichiatria dell'età evolutiva;

psicologia.

f) Pediatria preventiva e sociale:

informazione ed educazione sanitaria;

infortunistica e sua prevenzione;

legislazione del minore;

legislazione e assistenza sociale;

medicina dello sport;

medicina scolastica e sua legislazione;

organizzazione sanitaria;

pediatria preventiva e sociale;

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze;

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva.

g) Neonatologia e medicina fetale:

medicina neonatale;

medicina dell'età prenatale;

terapia neonatale;

terapia intensiva neonatale.

Art. 662. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune e ai tre indirizzi del secondo biennio:

1° Anno:

Propedeutica (ore 60):

farmacologia	ore	20
immunologia	»	20
embriologia	»	20

Diagnostica (ore 40):

patologia clinica	»	40

Epidemiologia e statistica (ore 30):

epidemiologia e statistica medica delle malattie del bambino	»	30

Pediatria generale (ore 230):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva	»	50
auxologia	»	30
semeiotica pediatrica e neonatale	»	50
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Pediatria preventiva e sociale (ore 40):

pediatria preventiva e sociale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Diagnostica (ore 70):

anatomia patologica	ore	40
radiologia e diagnostica per immagini	»	30

Pediatria generale (ore 130):

malattie infettive	»	30
pediatria (pediatria generale e specialistica)	»	100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 100):

patologia ereditaria	»	40
psicologia	»	30
chirurgia pediatrica e neonatale	»	30

Pediatria preventiva e sociale (ore 30):

legislazione del minore	»	15
organizzazione sanitaria	»	15

Neonatologia e medicina fetale (ore 70):

medicina neonatale	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

adolescentologia	»	40
cardiologia pediatrica e neonatale	»	40
endocrinologia e malattia del metabolismo infantile e neonatale	»	50
gastroenterologia	»	40
nefrologia e urologia	»	40
pneumologia	»	50
immunologia clinica	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - indirizzo in pediatria generale:

Pediatria generale (ore 110):

pediatria (pediatria generale e specialistica)	ore	80
terapia pediatrica speciale	»	30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 290):

dermatologia	»	20
ematologia pediatrica e neonatale	»	40
medicina fisica e riabilitazione	»	20
ginecologia	»	20

neurologia .... ore 40
oculistica .... » 20
odontostomatologia .... » 20
oncologia pediatrica.......... » 40
ortopedia e traumatologia ...... » 20
otorinolaringoiatria .... » 20
psichiatria dell'età evolutiva ..... » 30

Monte ore elettivo ... ore 400

3° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale........... ore 20

Pediatria generale (ore 140):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva .... » 40

pediatria (pediatria generale e specialistica) .... » 100

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 90):

adolescentologia .... » 60
medicina fisica e riabilitazione.... » 30

Pediatria preventiva e sociale (ore 150):

medicina dello sport .... » 20
medicina scolastica e sua legislazione » 30
pediatria preventiva e sociale .... » 100

Monte ore elettivo ... ore 400

4° Anno - indirizzo in pediatria sociale-puericultura:

Pediatria generale (ore 130):

auxologia .... ore 30

pediatria (pediatria generale e specialistica) .... » 100

Pediatria preventiva e sociale (ore 270):

informazione ed educazione sanitaria » 30
infortunistica e sua prevenzione... » 30
legislazione ed assistenza sociale... » 30
pediatria preventiva e sociale .... » 100

prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze.................. » 50

servizi pubblici extraospedalieri di sanità ed assistenza per l'età evolutiva... » 30

Monte ore elettivo ... ore 400

3° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Diagnostica (ore 110):

anatomia patologica........... ore 30
patologia clinica............ » 30
radiologia e diagnostica per immagini » 50

Epidemiologia e statistica (ore 20):

epidemiologia e prevenzione della patologia perinatale.............. » 20

Pediatria generale (ore 80):

alimentazione e dietologia dell'età evolutiva .... » 50

semeiotica pediatrica e neonatale .. » 30

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 30):

chirurgia pediatrica e neonatale... » 30

Neonatologia e medicina fetale (ore 160):

medicina neonatale .... » 100
medicina dell'età prenatale...... » 30
terapia neonatale .... » 30

Monte ore elettivo ... ore 400

4° Anno - indirizzo in neonatologia e patologia neonatale:

Patologie specialistiche pediatriche e neonatali (ore 250):

cardiologia pediatrica e neonatale.. » 40
dermatologia.............. » 20
ematologia pediatrica e neonatale.. » 30

endocrinologia e malattia del metabolismo infantile e neonatale.......... » 30

nefrologia e urologia .... » 40
neurologia .... » 40
pneumologia .... » 50

Neonatologia e medicina fetale (ore 150):

medicina neonatale .... » 100
terapia intensiva neonatale...... » 50

Monte ore elettivo ... ore 400

Art. 663. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

clinica pediatrica I;
clinica pediatrica II;
clinica pediatrica III,

tutti siti in via S. Andrea delle Dame, 4 (edif. pediatria), Napoli.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di

quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 664 (*Norme transitorie*). — Allo scopo di uniformare e regolarizzare le qualifiche professionali dei medici già specialisti in materie del gruppo pediatrico, possono essere ammessi al primo anno di uno dei bienni di indirizzo:

a) gli specialisti in pediatria (durata quattro anni);

b) gli specialisti in pediatria preventiva e puericultura (durata quattro anni);

c) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata tre anni);

d) gli specialisti in puericultura (durata tre anni);

e) gli specialisti in pediatria o clinica pediatrica (durata due anni);

f) gli specialisti in puericultura (durata due anni) che abbiano anche conseguito il diploma di specializzazione o perfezionamento annuale in neonatologia.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 665. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche utili alla formazione di medici specialisti nel campo dei disturbi psichici e comportamentali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 666. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tredici per ciascun anno di corso, per un totale di cinquantadue specializzandi.

Art. 667. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia, istituto di psicologia medica e psichiatrica.

Art. 668. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 669. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psichiatria clinica;

c) psicoterapeutica;

d) sociopsichiatria;

e) psico-biologica.

Art. 670. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

genetica medica;

informatica;

psicofarmacologia di base.

b) Psichiatria clinica:

psichiatria;

psicopatologia;

psicodiagnostica;

psicosomatica;

psicofarmacologia clinica;

neuropsichiatria infantile;

neuropsicogeriatria;

neurologia.

c) Psicoterapeutica:

psicoterapia;

psicodinamica;

metodologia del rapporto medico-paziente;

psicologia medica.

d) Sociopsichiatria:

psichiatria sociale;

igiene mentale;

psichiatria forense;

epidemiologia.

e) Psico-biologica:

biochimica del S.N.C.;

strutture e funzioni integrative del S.N.C.;

psicofisiologia;

psicoendocrinologia.

Art. 671. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad

uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 100):

genetica medica	ore	20
psicofarmacologia di base	»	30
informatica	»	50

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	»	100
neurologia	»	50
psicodiagnostica	»	50

Psico-biologica (ore 100):

strutture e funzioni integrative dei S.N.C.	»	40
biochimica del S.N.C.	»	20
psicofisiologia	»	20
psicoendocrinologia	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Psichiatria clinica (ore 200):

psichiatria	ore	100
psicopatologia	»	60
psicofarmacologia clinica	»	40

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia	»	70
psicodinamica	»	30
psicologia medica	»	50
metodologia del rapporto medico-paziente	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

psichiatria	ore	100
neuropsichiatria infantile	»	50

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatria (ore 100):

psichiatria sociale	»	40
igiene mentale	»	30
epidemiologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria	ore	100
psicosomatica	»	50
neuropsicogeriatria	»	20

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia	»	150

Sociopsichiatria (ore 80):

psichiatria sociale	»	50
psichiatria forense	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 672. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di degenza: clinica psichiatrica, dislocata presso il II Policlinico dell'Università di Napoli; clinica psichiatrica, SDC, I Policlinico dell'Università di Napoli; SbC Ospedale Nuovo Pellegrini USL n. 42; SbC Ospedale Monaldi e reparti Ospedale psichiatrico Frullone USL n. 41;

ambulatori: clinica psichiatrica, dislocata presso il I Policlinico dell'Università di Napoli; servizio di igiene mentale, I Policlinico dell'Università di Napoli; servizio territoriale USL n. 46; servizio salute mentale USL n. 42; servizi ambulatori USL n. 41;

laboratori: laboratori di neuropsicofisiologia, neurochimica, neuroanatomia e comportamento della clinica psichiatrica, prima facoltà, dislocati presso il II Policlinico dell'Università di Napoli; laboratorio neuroanatomia, CNR Arco Felice.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1988
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 384

88A4312

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1988.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica ed al relativo credito dei cittadini comunitari esercenti attività di lavoro autonomo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D'INTESA CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme concernenti la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari;

Visto l'art. 4, terzo comma, lettera *a)*, del citato decreto n. 655 del 1964, a norma del quale non possono essere assegnati in proprietà od in locazione alloggi economici e popolari costruiti dagli enti di cui all'art. 1, con il concorso ed il contributo dello Stato, a chi non abbia la cittadinanza italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, recante norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Visto l'art. 2, primo comma, lettera *a)*, del predetto decreto n. 1035 del 1972, a norma del quale può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi abbia la cittadinanza italiana, salvo che sia riconosciuta al cittadino straniero la facoltà di concorrere all'assegnazione;

Visto l'art. 48 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, che regola la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità;

Visti gli articoli 52 e 59 del trattato stesso, che mirano essenzialmente ad attuare, nel settore delle attività lavorative autonome, il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 7 del medesimo trattato;

Visto l'art. 9, paragrafo 1, del regolamento CEE del Consiglio n. 1612/68 del 15 ottobre 1968;

Ritenuto che, in base alle richiamate norme comunitarie, i cittadini di Stati membri che svolgono in Italia un lavoro autonomo debbono poter accedere senza preclusioni all'edilizia sovvenzionata ed al connesso credito fondiario alle medesime condizioni oggettive e soggettive previste per i lavoratori autonomi che siano cittadini italiani;

Considerato che in tal senso vanno pertanto applicate, anche dagli istituti esercenti il credito a favore dell'edilizia, le norme delle leggi nazionali che per il loro significato letterale sembrano richiedere che il lavoratore autonomo sia cittadino italiano;

Visto l'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni di funzioni amministrative statali in materia di edilizia residenziale pubblica;

Visti gli articoli 5, n. 18, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 14, lettera *g)*, e 17 dello statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; 3, lettera *f)*, dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 8, n. 10, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 2, lettera *f)*, dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 58 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenuta l'opportunità, anche in relazione alla decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 14 gennaio 1988, nella causa n. 63/86, di adottare, dopo l'analogo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1987, altro atto di indirizzo per l'applicazione della normativa statale e regionale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso sopra indicato;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;

Decreta:

Gli organi dello Stato, le regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici e gli istituti esercenti il credito a favore dell'edilizia, nell'applicazione di norme di legge e di regolamento, statali, regionali e provinciali, che disciplinano l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare e l'accesso al connesso credito ed ogni altro beneficio relativo ad interventi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, considereranno i cittadini di Stati membri della Comunità economica europea, che svolgano in Italia attività di lavoro autonomo e versino nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla citata normativa, equiparati ai lavoratori autonomi cittadini italiani.

Roma, addì 28 ottobre 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

88A4364

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 agosto 1988, n. 462.

Istituzione del servizio di recapito anticipato dei quotidiani in abbonamento.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che ha stabilito la procedura per la determinazione delle tariffe postali per l'interno;

Visto il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di fissare nuove modalità nel servizio di distribuzione dei quotidiani in abbonamento al fine di garantire il recapito degli stessi entro le ore 8,30 del mattino;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il servizio denominato «recapito anticipato dei quotidiani in abbonamento» che è finalizzato al recapito dei quotidiani in abbonamento entro le ore 8,30 del mattino.

Art. 2.

La tariffa relativa viene fissata in L. 250 a copia oltre quella già in vigore per la normale spedizione.

Le modalità operative cui deve attenersi l'utenza sono quelle di cui all'allegato *A* che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La data di attivazione del servizio nelle singole città è portato a conoscenza dell'utenza delle località nelle quali il servizio medesimo viene attivato, previo accordo con gli speditori e contestuale verifica da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dell'entità e della onerosità delle prestazioni connesse.

Art. 4.

Nessuna responsabilità l'Amministrazione incontra per fatti che dovessero ritardare il recapito oltre l'ora prefissata.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 5 agosto 1988

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *A*

MODALITÀ OPERATIVE CUI DEVE ATTENERSI L'UTENZA

1) Gli utenti del servizio di «recapito anticipato dei quotidiani in abbonamento» sono tenuti a suddividere le copie interessate alla distribuzione anticipata per zona postale ed a consegnarle direttamente presso gli uffici postali competenti per il recapito nelle singole zone.

2) Le copie dei quotidiani di cui al punto 1) devono essere consegnate presso gli uffici competenti per il recapito anticipato entro le ore 5,30 del mattino.

3) Le copie dei quotidiani per le quali non sia richiesto il recapito anticipato devono essere consegnate agli uffici postali in plichi separati.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

88G0521

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 1° settembre 1988, n. 463.

Approvazione del regolamento del Consiglio nazionale dello spettacolo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante la nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo e, in particolare, l'art. 3 istitutivo del Consiglio nazionale dello spettacolo;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1986, registro n. 8, foglio n. 250, con cui è stato nominato il Consiglio nazionale dello spettacolo;

Visto l'art. 4, ultimo comma, della legge n. 163/1985 precitata;

Considerato che occorre emanare le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del predetto organo collegiale;

Visto il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, espresso nella riunione del 2 giugno 1988;

Decreta:

È approvato il seguente regolamento del Consiglio nazionale dello spettacolo composto da dodici articoli.

Art. 1.

Sede ed organizzazione

Il Consiglio nazionale dello spettacolo per l'organizzazione necessaria all'espletamento delle sue funzioni, dispone di un ufficio di segreteria, alla cui composizione provvede il Ministro con proprio decreto.

Le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente sono esercitate da due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.

L'ufficio di segreteria cura, altresì, il collegamento con l'osservatorio dello spettacolo, la redazione di materiale informativo e di comunicati-stampa, d'intesa con l'ufficio-stampa del Ministero, secondo i criteri dettati dal Consiglio nazionale dello spettacolo.

Art. 2.

Insediamento

Il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca il Consiglio nazionale per la prima seduta di insediamento.

Nella stessa prima seduta il Consiglio nazionale verifica i titoli di partecipazione dei suoi componenti.

Nella prima seduta vengono invitati a partecipare sia i membri effettivi, che quelli supplenti.

Art. 3.

Membri supplenti

I membri supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi.

In tal caso essi sono preavvisati tempestivamente.

Possono, altresì, intervenire alla seduta stessa in caso di sopravvenuto impedimento o allontanamento del componente effettivo nel corso della riunione, previa preventiva informazione del segretario.

Art. 4.

Sostituzione del componente effettivo

Allorché si verifica uno dei casi di cessazione dalla carica di cui all'art. 3, quarto comma, legge 30 aprile 1985, n. 163, il Consiglio nazionale chiama a far parte del Consiglio stesso, in sostituzione per il restante periodo, il membro supplente.

La sostituzione è dichiarata nella stessa seduta in cui si prende atto della perdita della qualità di componente effettivo.

Art. 5.

Convocazione

Il presidente convoca il Consiglio, inviando l'ordine del giorno a tutti i componenti, almeno quindici giorni prima della seduta. Prima della data della riunione ai componenti saranno fatti pervenire i documenti necessari per lo svolgimento della discussione.

In caso di urgenza, valutata dal presidente, la convocazione e l'ordine del giorno debbono essere comunicati almeno cinque giorni prima della seduta.

Il Consiglio è, inoltre, convocato su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 6.

Ordine del giorno

L'ordine del giorno di ciascuna seduta è disposto dal presidente.

Qualora almeno un quinto dei componenti del Consiglio chiedano l'inserimento nell'ordine del giorno di un determinato argomento, il presidente provvede ponendo l'argomento nell'ordine del giorno di una delle due sedute immediatamente successive.

Art. 7.

Ordine dei lavori

Nel corso della seduta, ogni punto dell'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione.

Non può passarsi ad altro punto dell'ordine del giorno, se sul precedente non si sia deliberato, in via definitiva o in via interlocutoria.

Se non vi è opposizione, il presidente nella seduta può modificare la successione dei punti all'ordine del giorno o riunire la discussione di più punti connessi.

Art. 8.

Deliberazioni

Le deliberazioni sono adottate a voto palese; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle votazioni si procede ordinariamente per alzata di mano. Se lo richiedono almeno dieci membri, si procede per appello nominale, secondo l'ordine alfabetico del cognome dei componenti.

Qualora l'argomento sia stato affidato ad un relatore o all'esame di un gruppo di relatori, vota per primo il relatore o i componenti del gruppo dei relatori, in ordine alfabetico.

Il presidente vota per ultimo.

I componenti che si siano astenuti concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

Art. 9.

Relatori ed esperti

Il Consiglio nazionale, su proposta del presidente, può nominare uno o più relatori per specifici argomenti.

Alle riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo, nonché a quelle dei gruppi di lavoro di cui al successivo art. 11, possono essere chiamati a partecipare, su invito del presidente, esperti estranei al Consiglio.

Art. 10.

Gruppi di lavoro

Il Consiglio nazionale su proposta del presidente può costituire nel suo seno uno o più gruppi di lavoro per l'acquisizione di elementi conoscitivi e l'elaborazione di documenti ai fini della formulazione di proposte da sottoporre al consiglio stesso.

Un funzionario dell'ufficio di segreteria esercita le funzioni di segretario.

Art. 11.

Verbale delle sedute

Per ciascuna seduta è redatto un verbale, il quale indica i componenti intervenuti, le deliberazioni adottate, il riassunto della discussione e l'esito delle votazioni.

Il verbale è inviato ai componenti del Consiglio per le eventuali rettifiche, da formulare nella seduta immediatamente successiva.

Art. 12.

Spese di organizzazione e funzionamento

Gli oneri relativi all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio nazionale dello spettacolo fanno carico alla quota del fondo unico dello spettacolo di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

In tali oneri sono comunque compresi: le spese per la fornitura di materiale di consumo, le spese per l'acquisto della cancelleria, degli arredi, degli impianti, delle attrezzature, delle apparecchiature e ogni altra spesa necessaria per l'attuazione dei compiti assegnati al Consiglio nazionale dello spettacolo. Rientrano, altresì, in tali oneri le spese relative a: gettoni di presenza, compensi ai componenti, indennità di missione e rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei al Ministero del turismo e dello spettacolo nella misura prevista dalle vigenti norme.

Le spese di cui al comma precedente, imputate al cap. 2035 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, sono disposte secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 13.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° settembre 1988

Il Ministro: CARRARO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 163/1985 così dispone:

«Entro tre mesi dalla costituzione del Consiglio nazionale dello spettacolo e su conforme parere dello stesso, il Ministro del turismo e dello spettacolo emana le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'organo collegiale, i cui oneri fanno carico al Fondo di cui all'art. 1 della presente legge».

88G0520

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1988.

Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti per progetti di ricerca applicata previsti dall'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente: «Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata»;

Visto, in particolare, l'art. 1, primo comma, della suddetta legge n. 346/88 il quale, ad integrazione delle forme di intervento previste dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, autorizza il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica a concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto mobiliare italiano per progetti di ricerca applicata di importo superiore a 10 miliardi e stabilisce la non cumulabilità della nuova forma di intervento con quella prevista dall'art. 4, comma secondo, lettera *b)*, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Visto il secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 346 a norma del quale il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, deve determinare i criteri per la concessione dei contributi in conto interessi;

Attesa l'esigenza di ammettere al beneficio del contributo in conto interessi, per la parte di spesa non finanziata a valere sul Fondo ricerca applicata, anche i progetti di importo superiore a 10 miliardi di lire, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1988, n. 346, era stata deliberata l'ammissione parziale al credito agevolato di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *b)*, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI) trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica la propria istruttoria, per progetti di importo superiore a lire 10 miliardi di soggetti richiedenti i benefici del Fondo speciale per la ricerca applicata, indicando le forme di intervento ritenute opportune, ivi compreso — qualora richiesto dall'impresa — il contributo in conto interessi di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346.

Ai fini della concessione del contributo in conto interessi — ferme restando le procedure vigenti a norma dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 — l'Istituto mobiliare italiano trasmette al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, oltre alla propria istruttoria, le delibere di concessione del finanziamento.

I finanziamenti sono assistiti dalle garanzie ritenute di volta in volta idonee dall'IMI.

Art. 2.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica delibera l'ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi e trasmette il relativo provvedimento all'IMI.

Art. 3.

I finanziamenti sono perfezionati, anche in più quote a fronte di un unico progetto, al tasso di riferimento determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione di ogni singolo contratto; gli stessi finanziamenti avranno una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e pre-ammortamento non superiore a quattro anni.

Il contributo sugli interessi è calcolato in misura tale che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, risultante a carico dell'impresa sia pari al 15% del tasso di riferimento applicato al finanziamento.

Detto contributo è accordato per la durata prevista nel provvedimento di concessione ed è quantificato come segue:

a) per il periodo di utilizzo e preammortamento con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data di ogni erogazione applicando la percentuale pari alla differenza tra il tasso di riferimento che regola il finanziamento ed il tasso che dovrà risultare a carico dell'impresa determinato come al comma precedente;

b) per il periodo di ammortamento in rate pari alla differenza tra la rata di ammortamento semestrale calcolata al tasso di riferimento che regola il finanziamento e la corrispondente rata semestrale calcolata al tasso che dovrà risultare a carico dell'impresa determinato come al comma precedente.

La liquidazione del contributo viene effettuata in semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento (1° gennaio-1° luglio) sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti trasmessi dall'Istituto all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

L'erogazione del contributo viene effettuata all'impresa per il tramite dell'IMI.

Art. 4.

Le erogazioni del finanziamento sono effettuate in base agli stati di avanzamento della ricerca secondo quanto previsto dalle procedure vigenti in relazione agli interventi di cui all'art. 4, comma secondo, lettera *b)*, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Con provvedimento del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica saranno disciplinate le ipotesi di interruzione, sospensione o revoca del contributo in conto interessi.

Art. 5.

Fino al 31 dicembre 1990 potranno fruire dei benefici previsti dalla legge 5 agosto 1988, n. 346, limitatamente alla quota di spesa non finanziata a valere sul fondo ricerca applicata, anche i progetti di importo superiore a 10 miliardi di lire per i quali, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 346, era stata deliberata l'ammissione parziale al credito agevolato di cui all'art. 4, comma secondo, lettera *b)*, della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte di conti, addì 22 ottobre 1988
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 245

88A4378

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 25 ottobre 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 20 novembre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centoventisette parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di centoundici chiese parrocchiali, tutte della diocesi «Patriarcato di Venezia».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventisette parrocchie costituite nella diocesi «Patriarcato di Venezia»;

vennero dichiarate estinte centoundici chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1987, con il quale vennero rettificate la denominazione e la sede di due parrocchie;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica un rapporto successorio;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nell'elenco di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 20 novembre 1986 richiamato in premessa, il rapporto successorio al numero d'ordine 6 è rettificato come segue:

6. Venezia, alla chiesa parrocchiale S. Andrea apostolo, sita in 30030 Venezia - frazione Favaro Veneto, via Altinia, 131, per quanto concerne il terreno di mq 1.220 e 640 - c.t. comune di Venezia, sezione Favaro Veneto, e stesso comune, sezione, f. 14 - mapp. 435 e 434/b (ex 1257), chiesa e opere parrocchiali, succede la parrocchia di S. Pietro apostolo, sita in 30030 Venezia, frazione Favaro Veneto, via S. Maurizio, 26.

Roma, addì 25 ottobre 1988

Il Ministro: GAVA

88A4368

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 ottobre 1988.

Concessione al compartimento di Cagliari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a procedere in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori urgenti per la costruzione di una galleria paramassi sulla strada statale n. 125 «Orientale Sarda». (Ordinanza n. 1588/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota n. 7797 in data 5 luglio 1988 con la quale il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade richiede l'autorizzazione all'adozione di procedure di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di costruzione di una galleria paramassi tra il km 165 ed il km 167 della strada statale n. 125 «Orientale Sarda», attesa la improcrastinabile necessità di assicurare nel più breve tempo l'agibilità della strada sopracitata eliminando l'incombente pericolo per la pubblica incolumità derivante dal movimento franoso determinatosi per il maltempo del dicembre 1987 con distacco di blocchi rocciosi di notevoli dimensioni;

Visto il tele n. 44/P.C. in data 19 luglio 1988 con il quale il prefetto di Nuoro chiede di autorizzare procedure d'urgenza per la costruzione della galleria paramassi sulla strada statale n. 125, opera da realizzare con eccezionale urgenza al fine di evitare gravissimi disagi alle popolazioni di Baunei e di Dorgali;

Considerato che la regione Sardegna ha già fornito favorevolmente tutti i pareri di competenza sul progetto esecutivo e precisamente: l'assessorato della difesa dell'ambiente - ispettorato dipartimentale delle foreste con lettere n. 7983 e n. 7961 del 27 luglio 1988; l'assessorato dei lavori pubblici con lettera n. 16088/VIAB del 10 agosto 1988; l'assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica con lettera n. 2741/U del 12 luglio 1988; l'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo, sport - ufficio tutela del paesaggio con lettera n. 10518 senza data;

Considerata altresì l'opportunità di concedere tali deroghe data la pericolosità incombente e l'urgenza segnalata dal prefetto di Nuoro, nonché la grave incidenza derivante alle attività produttive locali, in ragione dell'impossibilità di utilizzare la strada, unico agevole itinerario per l'afflusso dei mezzi per il comune di Baunei;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Per gli interventi sulla strada statale n. 125 tra il km 165 ed il km 167 di cui in premessa, l'Azienda nazionale autonoma delle strade, compartimento di Cagliari, può derogare alle vigenti norme, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A4365

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 30 luglio 1988, n. 20.

IRPEF - Trattamento tributario degli interessi legali e delle somme corrisposte per rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro dipendente.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettori compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai centri di servizio imposte dirette di Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Al Comando generale della Guardia di finanza

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ai Ministeri

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - servizio ispettivo

Al Servizio centrale degli ispettori tributari

Sono recentemente pervenute a questo Ministero richieste intese a conoscere il trattamento tributario da riservare alle somme corrisposte ai dipendenti per interessi legali e per rivalutazione monetaria sui crediti di lavoro.

Tali richieste si fondano sull'indirizzo di recente assunto in merito dalla Corte di cassazione e sulla considerazione che nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mancano specifiche disposizioni in materia.

Al riguardo occorre premettere che, in ordine al problema del trattamento tributario delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di rivalutazione monetaria e dei relativi interessi, riconosciute spettanti dal giudice del lavoro ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, nel testo novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, fin dal 1979 (cfr. risoluzione n. 8/1794 del 31 agosto 1979) questo Ministero aveva affermato l'assoggettabilità a ritenuta e, quindi, ad imposta sia della rivalutazione monetaria sia degli interessi. Ciò nel presupposto che, trattandosi di somme acquisite in relazione a retribuzioni o indennità derivanti dall'attività lavorativa svolta, le somme stesse non potevano ritenersi sottratte a imposizione e dovevano essere tassate alla stessa stregua della retribuzione o indennità cui accedevano, secondo il principio *accessorium sequitur principale*.

Tale orientamento interpretativo consentiva, in pratica, l'applicazione alle somme suddette del regime di tassazione separata, sia nel caso di controversie riguardanti arretrati di retribuzione, sia in caso di controversie concernenti l'indennità di fine rapporto.

La magistratura del lavoro, invece, più volte era andata di avviso diverso dal suddetto orientamento, ritenendo le somme in esame non imponibili perchè risarcitorie; da più parti, pertanto, veniva richiesta la revisione del criterio adottato dall'Amministrazione.

Senonché, con sentenza n. 717 del 2 febbraio 1985 (confermata dalla sentenza n. 912 del 6 febbraio 1985), la sezione lavoro della Corte di cassazione ha mutato orientamento, rispetto alle sentenze precedentemente adottate, circa la non imponibilità della rivalutazione monetaria ed ha riconosciuto quest'ultima soggetta a ritenuta d'acconto da parte del datore di lavoro, nel presupposto che detta rivalutazione «quale elemento direttamente scaturente dallo stesso rapporto di lavoro e quale componente del relativo complesso credito del prestatore, è necessariamente assoggettata a tutte le norme giuridiche proprie, per l'appunto, del credito di lavoro e ciò ovviamente anche per quanto concerne il regime tributario» (sentenza n. 717/1985); ciò con conseguente inquadramento della rivalutazione monetaria nella previsione dell'art. 46, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Ciò posto, si ritiene che sul punto possa ormai parlarsi di *ius receptum*, in quanto analoga pronuncia confermativa dell'imponibilità della rivalutazione monetaria è stata resa dalla stessa Corte di cassazione - Sezione lavoro, con le successive sentenze n. 4127 del 21 giugno 1986 e n. 3252 del 3 aprile 1987.

Date le precedenti pronunzie dell'Amministrazione finanziaria e tenuto conto del concorrente indirizzo del supremo Collegio, devesi quindi ritenere ormai acquisito l'orientamento circa l'imponibilità della rivalutazione monetaria.

Va anche ricordato che, con circolare n. 2/prot. n. 8/040 del 5 febbraio 1986, la rivalutazione monetaria afferente le indennità di fine rapporto (T.F.R.) è stata riconosciuta quale «altra indennità» e, come tale, sottoposta ai relativi criteri di imposizione di cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482.

La Corte di cassazione, con la precitata sentenza n. 4127 del 21 giugno 1986, ha invece stabilito l'intassabilità degli interessi che seguono la liquidazione della rivalutazione monetaria; nulla ha deciso sul punto nelle altre citate sentenze, in quanto la questione non era stata sollevata dalle parti in causa.

Al riguardo, devesi altresì porre in evidenza che, a far tempo dall'applicazione delle disposizioni del nuovo testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, gli interessi diversi da quelli, di natura corrispettiva, indicati alle lettere *a)* e *b)*, comma 1, dell'art. 41 di detto testo unico, non sono più assoggettati a imposizione (arg. ex lettera *h)*, stesso comma 1, art. 41 citato).

Né, d'altra parte, gli interessi in questione, una volta riconosciuta la loro intassabilità sostanziale, possono essere considerati altrimenti tassabili, nel senso, ad esempio, di considerarli della stessa natura della rivalutazione monetaria (e quindi redditi di lavoro dipendente in senso tecnico), così come già ritenuto, per correntezza amministrativa di tassazione, da questo Ministero. Infatti, la stessa Corte di cassazione, con la cennata sentenza n. 4127 del 21 giugno 1986, ha affermato che non pare sostenibile che tali interessi formino, come la rivalutazione, un tutt'uno con il credito originario: gli interessi, essendo oggetto di una obbligazione autonoma, anche se accessoria, non sono di regola soggetti allo stesso regime, anche fiscale, del credito al quale accedono. La conferma di ciò va anche ricercata nella specifica disciplina della ritenuta d'acconto (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973), che prevede la soggezione alla ritenuta medesima soltanto dei redditi di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articoli che non annoverano tra tali redditi i relativi interessi (cfr., ora, 46 e segg. del testo unico delle imposte sui redditi, sopra specificato).

Pertanto, gli interessi della specie non sono soggetti ad alcuna forma di imposizione. Conseguentemente, i sostituti d'imposta assoggetteranno a ritenuta alla fonte le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, mandando esenti da ritenuta le somme dovute a titolo di interessi legali.

* * *

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente alla Direzione generale delle imposte dirette; gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: COLOMBO

88A4390

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente della commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1988 il dott. Giuseppe Chiaula, consigliere della Corte dei conti, è stato nominato presidente della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, in sostituzione del dott. Wladimiro Di Censo.

88A4386

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Bologna.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18; del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali dell'Università di Bologna, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 103 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A4387

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'Associazione per la istituzione della libera Università nuorese, in Nuoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, sulla proposta del Ministro dell'interno, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1988, l'Associazione per la istituzione della libera Università nuorese (A.I.L.U.N.), con sede in Nuoro, è stata eretta in ente morale, ai sensi dell'art. 12 del codice civile, e ne è stato approvato il relativo statuto.

88A4350

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione di variante al programma di fabbricazione del comune di Civitella Romagna

Con deliberazione della giunta regionale n. 4701 del 20 settembre 1988 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto numero 7186/5482 in data 7 ottobre 1988), è stata approvata, a norma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, la variante al vigente programma di fabbricazione del comune di Civitella di Romagna (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 127 del 14 dicembre 1984 e con deliberazione consiliare n. 65 in data 26 marzo 1985.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

88A4340

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100882580) L. 800